



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI DEL D. LGS. N.75/2017 RISERVATE AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE**

*(emanato con D.D. n. 63 del 03 febbraio 2021)*

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione verticale (tra categorie) riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso la Scuola Normale Superiore ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come modificato dall'art.1, comma 1 ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n.8. Dette procedure, speciali e transitorie, saranno attivate a valere sulla programmazione del triennio 2020-2022, fatte salve eventuali proroghe previste dalla normativa per tempo vigente.
2. Le procedure selettive riservate del presente Regolamento mirano a valorizzare la professionalità, l'esperienza, le conoscenze e le competenze acquisite dal personale in servizio, atte a poter svolgere le attività riconducibili all'inquadramento nella categoria superiore, al fine di coniugare la promozione della crescita professionale del personale con le effettive esigenze di miglioramento e/o di sviluppo organizzativo della Scuola per il rafforzamento della funzionalità ed efficienza dei processi interni e della qualità dei flussi di erogazione dei servizi.
3. Le procedure selettive si svolgono con modalità che garantiscano l'osservanza dei principi di pari opportunità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento e trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

### **Articolo 2 - Attivazione delle procedure selettive**

1. L'attivazione delle procedure selettive per la progressione verticale ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i. è disposta - nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali - sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, delle effettive esigenze organizzative della Scuola, nonché nel rispetto dei vincoli e dell'equilibrio finanziario di bilancio. Il numero massimo di posti riservati a tali procedure nel triennio 2020-2022, fatte salve eventuali proroghe, non può superare la percentuale attualmente fissata dal legislatore nel 30% del numero di assunzioni di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato complessivamente previste nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei suoi eventuali aggiornamenti annuali. In ogni caso l'attivazione delle presenti procedure riservate al personale interno determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti da poter destinare nel medesimo triennio al personale interno per le progressioni tra categorie di cui all'art.52, comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001.
2. Le procedure sono attivate mediante specifici bandi emanati con decreto del Segretario Generale, i quali devono indicare il numero, la categoria, l'area professionale e la struttura di afferenza dei posti oggetto della procedura selettiva determinati in relazione alle funzioni organizzative e/o professionali da svolgere, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione, la tipologia e il contenuto della/e prova/e di esame da sostenere ed il punteggio minimo richiesto per il relativo superamento, le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, le eventuali modalità valutative di titoli e/o prove, nonché ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile e/o necessario.
3. Il bando di selezione è pubblicato all'Albo online della Scuola con valore di notifica a tutti gli effetti ed è pubblicizzato altresì nell'apposita personale tecnico amministrativo. La Scuola si riserva

l'adozione di ulteriori strumenti di diffusione, anche per via telematica, del suddetto bando al personale tecnico amministrativo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla suddetta data.

### **Articolo 3 - Requisiti di ammissione**

1. La partecipazione alle procedure selettive di progressione verticale di cui al presente Regolamento è riservata al personale tecnico amministrativo della Scuola Normale Superiore che sia in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere in servizio a tempo indeterminato presso la Scuola nella categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre, nonché nella medesima area funzionale, da almeno 3 anni;
  - b) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria per la quale si concorre ai sensi del successivo comma 2;
  - c) non essere incorso in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni;
  - d) non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente.
2. I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno alle diverse categorie, coerentemente a quanto già previsto dall'art.4 del Regolamento concernente i provvedimenti di selezione per l'assunzione di personale tecnico e amministrativo della Scuola, sono i seguenti:
  - per l'accesso alla cat. C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  - per l'accesso alla cat. D: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dall'ordinamento anteriore al D.M. 509/99 ovvero Laurea (L), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità previste successivamente al D.M. 509/99;
  - per l'accesso alla cat. EP: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità previste dall'ordinamento anteriore al D.M. 509/99, Laurea Specialistica (LS), Laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità previste successivamente al D.M. 509/99 e abilitazione professionale ovvero particolare qualificazione professionale attinenti al posto messo a concorso e individuate in sede di bando. Tale qualificazione professionale può consistere in prestazione di attività lavorativa di durata minima biennale, ovvero può essere attestata dal possesso di diploma di specializzazione universitaria, di dottorato di ricerca, o di master universitario di I o di II livello in discipline inerenti il posto oggetto di selezione.
3. I bandi di selezione potranno richiedere eventuali specifici titoli in relazione all'area professionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire; in ogni caso non è possibile prescindere dal possesso di titoli di studio specifici ed eventualmente dal possesso delle abilitazioni professionali e/o dell'iscrizione ad albi professionali qualora questi siano richiesti da norme di carattere generale per lo svolgimento di determinate attività tecnico-specialistiche o professionali.
4. I requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, fatti salvi i requisiti che devono sussistere anche per l'intera durata della procedura selettiva, fino alla data di eventuale inquadramento nella categoria superiore in esito alla stessa. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti ovvero la sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità che non consentono di partecipare alla procedura di selezione ovvero di coprire il posto ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente, comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato del Segretario Generale.

### **Articolo 4 - Modalità di selezione**

1. La selezione dei candidati avviene per titoli e prove d'esame secondo quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6.
2. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 90 punti, così distribuiti:
  - valutazione titoli: 30 punti

- valutazione prova/e: 60 punti

### Articolo 5 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consisteranno in una prova orale che sarà preceduta, in caso di procedure selettive per l'accesso alle categorie D o EP, da una prova scritta teorico pratica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. Le prove sono volte ad accertare – oltre alla base teorica di conoscenze del candidato – anche il possesso della capacità di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti nell'ambito dei macro-processi/attività da gestire. In relazione al ruolo da ricoprire e alla specifica professionalità richiesta, potrà inoltre essere verificata la conoscenza della lingua inglese e/o dell'uso delle principali apparecchiature/applicazioni/piattaforme informatiche in uso presso la Scuola per la gestione dei processi/attività da svolgere, nonché - per le categorie D ed EP - il possesso di capacità gestionali e organizzative.
3. Per tutto il tempo in cui permarrà l'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo quanto stabilito dai provvedimenti legislativi e governativi per tempo vigenti, i bandi per il passaggio a tutte le categorie superiori prevedranno che le prove d'esame consistano esclusivamente in una prova orale. Essa potrà essere svolta in modalità telematica mediante collegamento da remoto tra i componenti della Commissione e gli stessi candidati attraverso piattaforme per videoconferenza, di norma messe a disposizione dalla Scuola, assicurando in ogni caso la pubblicità della convocazione, l'identificazione dei candidati e il corretto svolgimento della prova stessa, in forma pubblica, prevedendo l'accesso virtuale alla visualizzazione della prova degli altri candidati ammessi, nonché di qualunque terzo che richieda di assistervi. Per le modalità operative di svolgimento della prova orale in remoto troveranno applicazione, per quanto compatibili con le previsioni del presente Regolamento, le Linee guida relative alle modalità di svolgimento della discussione pubblica dei candidati per la selezione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b) emanate con D.D. n.193 del 28 aprile 2020.
4. La prova orale potrà essere effettuata in modalità interamente telematica, oppure consentendo il collegamento da remoto ai singoli candidati che ne facciano motivatamente richiesta, anche in presenza di stati o situazioni documentate impeditive a svolgere la prova orale in presenza presso la Scuola che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso alla modalità telematica a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.
5. Il diario di svolgimento delle prove potrà essere previsto direttamente nel bando e/o con apposito avviso pubblicato, con preavviso di almeno 10 giorni, nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicata alla procedura selettiva. Di tale avviso sarà data altresì comunicazione all'indirizzo di posta elettronica o di PEC indicato dai candidati nella domanda di partecipazione.
6. Nel caso in cui la procedura selettiva si basi sullo svolgimento di due prove di esame, ciascuna di esse si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti su 30. In caso di sola prova orale, essa si intende superata con un punteggio minimo di 42 punti su 60.

### Articolo 6 - Titoli valutabili

1. Il bando prevede le seguenti categorie di titoli valutabili, individuando il punteggio da riservare a ciascuna di esse e le eventuali modalità/criteri di valutazione in considerazione della categoria e delle caratteristiche dei posti da ricoprire, nel rispetto di quanto di seguito indicato:
  - a) **Attività lavorativa svolta e risultati conseguiti** (da un minimo di p.12 ad un massimo di p.20):
    - attività lavorativa prestata con rapporto di lavoro subordinato presso Amministrazioni pubbliche pertinente con il profilo individuato nel bando;
    - posizioni organizzative e funzioni specialistiche, incarichi professionali e/o servizi speciali svolti presso Amministrazioni pubbliche, risultanti da provvedimenti formali di attribuzione, pertinenti e qualificanti rispetto al profilo individuato nel bando;
    - altri titoli relativi ad attività svolta presso Amministrazioni pubbliche quali incarichi di docenza o attestazioni di risultati conseguiti (per progetti, prodotti, ecc.), pertinenti e qualificanti rispetto al profilo individuato nel bando.

**b) Valutazione positiva della performance individuale** (da un minimo di p.4 ad un massimo di p.6): valutazione positiva della performance individuale (valutazione degli obiettivi comportamentali) conseguita dal dipendente negli ultimi tre cicli annuali di valutazione completati alla data del termine di scadenza delle domande. Essa sarà effettuata secondo quanto si seguito indicato:

- i dati relativi alla performance individuale presso la Scuola saranno acquisiti d'ufficio. Il personale comandato/distaccato e/o che comunque abbia conseguito una o più eventuali valutazioni, delle tre annualità interessate, per il servizio prestato presso altra Amministrazione, renderà apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione all'atto di presentare la domanda di partecipazione, se possibile allegando copia della scheda di valutazione individuale di ciascuno degli anni interessati;
- il punteggio sarà assegnato, fino al massimo previsto, considerando la media del punteggio delle valutazioni conseguite presso la Scuola nelle annualità interessate, normalizzata rispetto al valutatore. Per il personale comandato/distaccato o che abbia valutazioni utili di servizio prestato in altre Amministrazioni saranno considerati ai fini del calcolo della media, con le dovute comparazioni, i punteggi delle prestazioni individuali conseguite presso tali Amministrazioni;
- per tutti i candidati la valutazione negativa, oppure la mancata valutazione, anche in una sola delle tre annualità interessate, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a 0 alla "valutazione positiva della performance individuale". Stesso punteggio pari a 0 sarà assegnato nel caso di mancata disponibilità/trasmisione della valutazione conseguita presso altre Amministrazioni anche solo in una delle annualità interessate.

**c) Titoli culturali ed eventuale superamento di precedenti procedure selettive** (da un minimo di p.4 ad un massimo di p.8):

- titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria oggetto di selezione (per il passaggio alla categoria C: diploma universitario o laurea; per il passaggio alla categoria D: diploma di laurea del previgente ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, anche a ciclo unico; per il passaggio alla categoria EP: abilitazione, diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, master universitario di I o di II livello in discipline inerenti il posto di selezione, solo se non siano stati utilizzati come titoli di accesso);
- superamento di precedenti procedure selettive a tempo indeterminato indette da Amministrazioni pubbliche, con inserimento in graduatoria di merito, per categorie pari o superiori a quella per cui si concorre.
- altri eventuali titoli culturali, quali pubblicazioni in materie pertinenti.

**d) Formazione certificata e pertinente** (da un minimo di p.2 ad un massimo di p.6):

- abilitazioni conseguite utili alle funzioni della posizione;
- partecipazione a corsi di formazione professionale pertinenti e qualificanti rispetto al profilo individuato nel bando, organizzati da Amministrazioni pubbliche o da organismi privati, con verifica finale dell'apprendimento.

2. Con riferimento alle categorie di titoli di cui alle lettere a) c) e d) del precedente comma 1, le specifiche tipologie di titoli valutabili all'interno di ciascuna, le modalità di presentazione, nonché gli eventuali criteri/modalità di valutazione, saranno definite dai singoli bandi in ragione della categoria e delle caratteristiche dei posti da ricoprire.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale.

### **Articolo 7 - Commissione esaminatrice**

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, che siano esperti di provata competenza in relazione alle materie e al profilo oggetto della selezione, e da un segretario, integrati se necessario con membri aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera e per le materie speciali. I membri della Commissione sono scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, tenendo conto prioritariamente della professionalità e della

competenza possedute in relazione alle materie/profilo richiesto.

2. Se scelti tra il personale tecnico-amministrativo:
  - i membri della Commissione non possono appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto oggetto della selezione;
  - il Presidente della Commissione non può comunque appartenere ad una categoria inferiore alla D;
  - le funzioni di segretario sono svolte da un'unità di personale tecnico e amministrativo appartenente alla Scuola di categoria non inferiore alla C, seguendo criteri di rotazione.

Il Presidente e/o i membri delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, nei limiti previsti dalla normativa per tempo vigente, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la professionalità richiesta. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è comunque consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando.
3. I componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati con provvedimento del Segretario Generale nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Non possono in ogni caso far parte delle commissioni esaminatrici i componenti degli Organi di governo della Scuola, ivi compreso il Segretario Generale, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici è riservato alle donne (art.57, comma 1 lett. a) D. Lgs.165/2001).
4. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
5. Il provvedimento di nomina della Commissione e di eventuali membri aggiunti è pubblicato all'Albo on line della Scuola e pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web dedicata alla procedura selettiva. Da tale provvedimento devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la commissione.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, con eccezione in ogni caso della seduta dedicata allo svolgimento dell'eventuale prova scritta, e per ogni seduta il segretario dovrà redigere un verbale da cui risultino descritte tutte le fasi della procedura seguita.
7. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina della Commissione, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. I verbali, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono rimessi all'ufficio competente per i conseguenti adempimenti.

### **Articolo 8 - Graduatoria, approvazione degli atti e assunzione dei vincitori**

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato che risulta dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e della/delle prova/e.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale il candidato con maggiore anzianità nella categoria di appartenenza, in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
3. Accertata la regolarità formale dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice, gli atti e la graduatoria di merito sono approvati con provvedimento del Segretario Generale che contestualmente dichiara i vincitori della procedura selettiva in relazione ai posti banditi. Il predetto provvedimento è pubblicato all'Albo ufficiale on line della Scuola e pubblicizzato nella sezione del sito web dedicato alla selezione. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
4. La graduatoria ha durata di tre mesi e può essere utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti oggetto di selezione in caso di mancata presa di servizio dei vincitori; tale graduatoria in nessun caso può dare luogo ad ulteriori utilizzi e scorrimenti per ricoprire eventuali ulteriori posti che si rendano vacanti presso la Scuola oltre a quelli oggetto della selezione.

5. Il personale classificato nella categoria immediatamente superiore a seguito della procedura selettiva di cui al presente Regolamento non è soggetto al periodo di prova.

#### **Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le disposizioni di cui al Regolamento concernente i provvedimenti di selezione per l'assunzione di personale tecnico e amministrativo della Scuola, in quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Direttore della Scuola, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale on line ed è consultabile sulle pagine web del sito istituzionale della Scuola.